



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0000510-19/02/2015-SC_MAR-T71-P

Al Sig. Sindaco
del Comune di
CASTELFIDARDO

Al Consiglio comunale di
CASTELFIDARDO
Tramite il Presidente

Per il tramite del Comune
All'Organo di revisione
del Comune di
CASTELFIDARDO

**Oggetto: Esame delle spese di rappresentanza ex art. 16, comma 26, D.L. n. 138/2011 -
Comune di CASTELFIDARDO**

Si trasmette la deliberazione n. **43/2015/VSG** concernente l'oggetto.

Distinti saluti

Il Direttore della Segreteria
(dott. Carlo Serra)





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2015

composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Teresa BICA – Presidente
- Cons. Andrea LIBERATI - Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI - Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

ESAME DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA EX ART. 16 COMMA 26 D.L.

138/2011

ESERCIZIO 2012

COMUNE DI CASTELFIDARDO (AN)

abitanti n. 18.645

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011;

Visto il D.M. 23 gennaio 2012;

Vista la deliberazione n. 24/2014/INPR del 4 aprile 2014;

Udito il relatore, dott.ssa Valeria Franchi;



PREMESSO

Come noto l'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito che, a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011, "le spese di

rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000" disponendo, altresì, che "tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale".

In attuazione di tale previsione normativa, con Decreto 23 gennaio 2012 il Ministero dell'Interno ha adottato lo schema-tipo di prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza con riferimento all'oggetto della spesa, all'occasione in cui la stessa è stata sostenuta, al relativo importo nonché alla sussistenza di specifico regolamento per la disciplina delle spese medesime.

Lo stesso decreto reca, altresì, prescrizioni di carattere procedurale in ordine alla predisposizione del prospetto, disponendo che debba essere compilato a cura del segretario dell'ente, del responsabile di servizi finanziari e sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall'organo di revisione economico finanziario (cfr. art. 3), nonché in ordine alla trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed alla pubblicazione dello stesso sul sito Internet (cfr. art. 2).

Eseguita nell'ambito dell'attività 2013 una preliminare ricognizione circa l'assolvimento dei nuovi adempimenti introdotti dal d.l. 138/2011, in occasione della programmazione 2014, la Sezione ha ritenuto di prevedere specifico e più approfondito monitoraggio sulle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali della Regione Marche al fine di pervenire ad una complessiva ricostruzione del fenomeno nonché alla individuazione di eventuali profili critici da segnalare, in conformità alla natura collaborativa del controllo, al prudente apprezzamento degli enti interessati in vista della adozione di misure correttive.

Tali verifiche – che vanno, peraltro, ad affiancarsi a quelle svolte ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss. sul rispetto dei vincoli finanziari recati dall'art. 6 comma 8 del d.l. 78/2010 – hanno avuto particolare riguardo alla regolarità dei prospetti, scrutinati alla stregua di quanto disposto, in tema di requisiti di forma, dall'art. 16 comma 26 del d.l. 138/2011 nonché dagli artt. 2 e 3 D.M. 23 gennaio 2012, nonché alla legittimità delle spese sostenute ed alla ascrivibilità delle stesse al genus delle spese di rappresentanza così come enunciate dalla giurisprudenza contabile (cfr. Deliberazione n. 271/2013/VSGO della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, n. 8/2013/PAR della Sezione di Controllo per la Regione Valle D'Aosta, n. 465/2012/IADC, n. 466/2012/IADC, n. 443/2013/VSG, n. 88/2014/IADC, n.



207/2014/VSG e n. 208/2014/VSG della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia).

L'evoluzione della normativa in *subiecta materia* ha evidenziato, invero, non solo ineludibili esigenze di rispetto di vincoli finanziari ma, anche e soprattutto, di corretta finalizzazione delle risorse all'uopo destinate.

Significativa si appalesa, a tal riguardo, la circostanza che lo stesso schema di prospetto delle spese di rappresentanza richiami, in calce, i principi ed i criteri elaborati, sul punto, in relazione alla stretta correlazione della spesa con le finalità istituzionali, alla sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, alla rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario della spesa ed alla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

Specifici riscontri sono stati, da ultimo svolti, in relazione all'adozione da parte dell'Ente di specifico regolamento o di linee guida volti a declinare il concetto di spese di rappresentanza ed a normare le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse.


CONSIDERATO

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche si osserva.

Con nota prot. n. 5442 del 29 aprile 2013 il Comune di Castelfidardo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2012.

Con successiva nota prot. n. 9537 del 24 luglio 2014, acquisita agli atti con prot. 2424/2014, l'Ente provvedeva alla trasmissione di copia del Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e della Delibera di adozione dello stesso (n. 36 del 16 luglio 2014).

Con nota istruttoria prot. n. 2749 del 26 settembre 2014 il Magistrato istruttore, a seguito di riscontri officiosi, segnalava all'Ente profili critici in relazione alle spese



come specificate:

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Targa con astuccio	30° Anniversario Ditta locale	€ 20,00
Servizio fotografico	Civiche benemerenze	€ 363,00

Veniva segnalata, altresì, la mancata pubblicazione del prospetto delle spese di rappresentanza sul sito internet istituzionale dell'Ente.

In data 9 ottobre 2014, con nota prot. n. 13783, acquisita agli atti con prot. n. 2942/2014, l'Ente rappresentava che:

- la spesa relativa all'acquisto di targa con astuccio (€ 20,00) era stata sostenuta in occasione del 30° anniversario di una ditta locale quale modesto riconoscimento dell'Amministrazione. L'Ente aveva ritenuto opportuno omaggiare simbolicamente l'Azienda che, in periodo di crisi economica, aveva mantenuto la sede e i livelli occupazionali;
- la spesa per "Servizio fotografico" (€ 363,00) era stata sostenuta in occasione del conferimento delle civiche benemerenze che si verifica annualmente in occasione della festa del Santo Patrono (14 maggio). Le civiche benemerenze e, in particolare, il "Sigillo di Castelfidardo" erano state conferite a due cittadini benemeriti *"per la loro storia nelle attività e nelle iniziative che hanno dato lustro alla Città"*. L'amministrazione aveva deciso di commissionare un servizio fotografico commemorativo proiettato durante la seduta solenne del Consiglio Comunale del 14 maggio 2012 (Atto deliberativo n. 27/2012) alla presenza degli invitati e della cittadinanza che spontaneamente aveva inteso partecipare all'evento.

L'ente evidenziava, altresì, di aver regolarmente provveduto alla pubblicazione del prospetto delle spese di rappresentanza sul sito internet istituzionale (avvenuta nel mese di novembre 2013), dando allo stesso compiuta evidenza.

RITENUTO

All'esito dell'istruttoria svolta il Collegio rileva come, alla stregua delle coordinate interpretative rese in materia dalla giurisprudenza contabile, permangano profili critici in relazione ad alcune delle spese dianzi precisate, ancorché di importo assolutamente contenuto.

In questa prospettiva il Collegio, nel prendere atto delle deduzioni svolte dalla Amministrazione rileva come, con riferimento alle spese per omaggi, è stato evidenziato che "affinché gli omaggi possano essere legittimamente considerati di

rappresentanza, normalmente è necessario che i destinatari siano soggetti esterni particolarmente qualificati, in quanto rappresentativi dell'ente al quale appartengono" (cfr. SR Controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 271/2013).

D'altro canto, con precipuo riguardo alla spesa per omaggi, si è, peraltro, espressa di recente anche la Sezione regionale di controllo per la Lombardia (cfr. deliberazione n. 287/2014).

Ciò posto la Sezione rilevata la natura collaborativa del presente controllo e la valenza ricognitiva delle prime verifiche svolte

RACCOMANDA

una attenta verifica dei presupposti cui è subordinata l'assunzione delle spese di cui trattasi.

A tal fine evidenzia che esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali e che, parimenti, non hanno finalità rappresentative verso l'esterno quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono o, comunque, erogate nell'ambito dei normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che, ancorché esterni all'Ente stesso, non siano rappresentativi degli organismi di appartenenza.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Castelfidardo.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet dell'Ente secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella fissata Camera di consiglio del 21 gennaio 2015.


Il relatore

Valeria Franchi



Il Presidente

Teresa Bica



Depositata in Segreteria in data

12 FEB. 2015

Il Direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.45208782 del 12/02/2015